

# LUOGO E ORARIO DI LAVORO

LUOGO DELLA PRESTAZIONE  
LAVORATIVA

DISCIPLINA ORARIO DI  
LAVORO

# LUOGO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

La prestazione di lavoro di regola è eseguita nella sede dell'impresa titolare del rapporto di lavoro , comunicata per iscritto al lavoratore al momento dell'assunzione .

Può anche accadere che il datore di lavoro, nell'esercizio del poteri di organizzazione, decida di trasferire il lavoratore da una sede all'altra.

# L'ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è il cardine del contratto di lavoro perché consente di stabilire la durata della prestazione lavorativa e la retribuzione dovuta. Inoltre, ponendosi come limite massimo della prestazione, ha la funzione di tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore.

# Fonti normative

**art. 36 Cost.** La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

L'art. 36 stabilisce quindi una riserva di legge per la durata massima della prestazione lavorativa.

❑ **art. 2107 c.c.** rinvia alle leggi speciali e alla contrattazione collettiva per la determinazione dell'orario di lavoro

❑ **D. Lgs 66/2003** che coordina in un unico testo normativo tutte le disposizioni previgenti in materia

# CAMPO DI APPLICAZIONE

Tale disciplina si applica alla *generalità dei lavoratori del settore pubblico e privato*, compresi gli apprendisti maggiorenni, salvo alcune eccezioni, ossia tutti quei lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro non può essere predeterminata o misurabile a causa della particolare posizione rivestita e o per l'attività esercitata.

# ECCEZIONI

- Dirigenti o altre persone aventi potere di decisione autonomo
- Manodopera familiare
- Lavoratori del settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose
- Lavoro a domicilio e telelavoro

A queste categorie si applicano solo le regole in materia di riposo settimanale e limitazioni al lavoro notturno

# DISCIPLINA

- Per **orario di lavoro** si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue funzioni (art1, co.2, lett.a, D.Lgs 66/2003)
- **L'orario di lavoro** è predisposto dal datore di lavoro nell'osservanza dei limiti previsti dalla legge e *dalla contrattazione collettiva*
- **L'orario di lavoro** deve essere specificato nel regolamento di azienda e deve essere comunicato al lavoratore mediante la lettera di assunzione

...segue

La contrattazione collettiva riveste particolare importanza sia perché è il **contratto collettivo che contiene la disciplina dell'orario effettivamente applicabile** per una determinata categoria (trasporto merci, agricoltura, commercio...) sia perché ha la facoltà di introdurre elementi di flessibilità.



# ORARIO NORMALE DI LAVORO

La disciplina dell'orario di lavoro è  
imperniata attorno al concetto di **orario  
normale di lavoro** (art. 3 D. Lgs.66/2003)

# Orario settimanale: orario normale di lavoro e limiti

- ◉ Art. 3 D.Lgs. 66/2003 **l'orario normale** di lavoro corrisponde alla durata normale della settimana lavorativa ed **è fissato dalla legge in 40 ore settimanali** (calcolate non necessariamente in base alla settimana lavorativa, ma per ogni 7 giorni).

# ORARIO NORMALE E CCNL

I **contratti collettivi** possono prevedere:

- una **durata inferiore** dell'orario di lavoro settimanale (esempio ccnl operai agricoli)
- Riferire l'orario normale alla **durata media** delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno\* (cd. orario **multiperiodale**)

\*non anno civile, ma come periodo compreso tra un giorno qualsiasi e il corrispondente giorno dell'anno successivo).

# Esempio di orario multiperiodale

L'orario settimanale non deve essere rispettato settimana per settimana, ma **come media** nell'arco temporale.

Esempio: ccnl prevede come orario normale 40 ore settimanali in regime multiperiodale e che il periodo sia 4 mesi, l'orario di lavoro può essere programmato di 42 ore per i primi 2 mesi e 38 ore per i restanti due.

In tal modo le eccedenze dei primi due mesi non saranno computate come straordinario perché recuperate nei due mesi successive.

# orario normale di lavoro e **limiti**

- Art 4 D. Lgs 66/2003 il limite di orario settimanale è pari a 48 ore ogni 7 giorni, compreso il lavoro straordinario.

Questo limite deve essere osservato non rigidamente, ma come media in un periodo non superiore a 4 mesi, elevabile da 6 a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o organizzative

# Orario e riposo giornaliero

- ◉ Art. 7 D.Lgs. 66/2003 Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore (riposo giornaliero).

Da tale definizione, a-contrario, si desume che la **durata massima della prestazione** lavorativa deve ritenersi pari a **13 ore**

# ...pause intermedie

● Art. 8 D. Lgs 66/2003 Se l'orario di lavoro eccede le 6 ore i lavoratori hanno diritto a fare delle pause per recuperare le energie psicofisiche. La durata delle pause è disciplinata dalla contrattazione collettiva; in mancanza il datore di lavoro deve concedere una pausa non inferiore a 10 minuti.

Particolari pause previste ex lege: i lavoratori addetti a videotermini, per almeno 20 ore settimanali, hanno diritto, qualora svolgano questa attività per almeno 4 ore consecutive, ad una pausa la cui durata è prevista dal ccnl. La pausa è considerata orario di lavoro retribuito

# RIPOSO SETTIMANALE

- ◉ Art 9 D.Lgs 66/2003 il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola coincidenti con la domenica.

La pausa settimanale può essere calcolata come media di un periodo non superiore a 14 giorni.

Art. 36 Cost. il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e non può rinunziarvi.

Il diritto al riposo settimanale **è irrinunciabile** ed eventuale pattuizione contraria sarebbe radicalmente nulla.



- In tutti i casi in cui, lecitamente, sia chiesto di espletare attività lavorativa eccezionalmente durante la domenica, al lavoratore spetterà la paga normale per la giornata lavorata, una maggiorazione ed un riposo compensativo in altra giornata

# Il lavoro straordinario

- ◉ **Straordinario:** è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro, ossia oltre la quarantesima ora.

N.B. se il ccnl prevede una durata settimanale inferiore alla durata legale (ad esempio 37 in luogo di 40), le ore lavorate in più e fino al limite legale non costituiscono straordinario, ma vanno classificate come supplementare

# DISCIPLINA STRAORDINARIO

- Il lavoro straordinario deve essere compensato con **maggiorazioni** retributive o in alternativa/aggiunta con riposi compensativi
- Poiché il lavoratore deve osservare un riposo giornaliero pari ad 11 ore ogni 24 ore e quindi la prestazione non può durare più di 13 ore compreso lo straordinario, ne deriva che lo straordinario potrà essere **massimo 5 ore al dì**
- Non si possono superare le 48 ore di lavoro settimanale compreso lo straordinario (media in 4,6,12 mesi).

# Contingentamento Straordinario

- Lo straordinario deve essere contenuto; il ccnl deve provvedere a stabilirne la disciplina per ogni settore.  
Se mancano previsioni del CCNL il ricorso allo straordinario sarà legittimo solo se:
  - ✓ Accordo tra le parti
  - ✓ Periodo non superiore a 250 ore annue.

Il limite di 250 ore può essere superato in caso di:

- ❑ Eccezionali esigenze tecnico produttive e impossibilità di fronteggiarle con nuove assunzioni
- ❑ Forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione dello straordinario possa dar luogo a pericolo grave e immediato
- ❑ Eventi particolari, come mostre, fiere

# LAVORO NOTTURNO

## DISCIPLINA D.Lgs. 66/2003

Si ha **lavoro notturno** quando l'attività è svolta nel corso di un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le ore 5 del mattino.

È **lavoratore notturno** chi durante il periodo notturno svolge almeno una parte del suo orario di lavoro secondo la previsione del ccnl; in assenza di previsioni, chi svolge per almeno 3 ore lavoro notturno per un minimo di 180 giornate.

# DURATA LAVORO NOTTURNO

L'orario dei lavoratori notturni non può superare le 8 ore in media nelle 24 ore o in un periodo più ampio stabilito dai ccnl.

Il limite di 8 ore su 24 non riguarda solo la prestazione resa in periodo notturno, ma l'orario generale che devono osservare i lavoratori notturni e può essere calcolato come media nella settimana o nel mese (ccnl).

Per le attività più pericolose il limite opera rigidamente.

# Adempimenti del datore di lavoro

il datore di lavoro deve:

- Consultare preventivamente le RSA o in mancanza le rappresentanze territoriali (consultazione che dovrà concludersi entro 7 giorni)
- Accertare, a proprie spese, lo stato di salute dei lavoratori addetti al notturno con controlli periodici
- Nel caso di inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, assegnare il lavoratore al lavoro diurno.



....segue

- Comunicare ogni anno per via telematica, alla ITL competente, l'elenco dei lavoratori notturni che rientrano nella categoria dei lavori usuranti

# Divieto lavoro notturno

## DIVIETO LEGALE

Adibire le donne al lavoro , dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino.

## NON SONO OBBLIGATI

- la lavoratrice con figlio di età inferiore a tre anni o in alternativa il padre.
- La lavoratrice/lavoratore unico affidatario di un figlio di 12 anni
- Lavoratrice/lavoratore con disabile a carico.

Diniego deve essere comunicato entro 24 ore anteriori la prestazione

# ORARIO DI LAVORO MINORI

## FONTI

LEGGE 977/1967 si applica ai minori di anni 18 che hanno un contratto di lavoro anche speciale.

BAMBINI → minori che non hanno compiuto i 15 anni o che sono ancora soggetti all'obbligo scolastico

ADOLESCENTI → minori di età compresa tra 15 e 18 anno, non più soggetti all'obbligo scolastico

## ...segue minori

- ORARIO DI LAVORO, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali, se si tratta di bambini, e le 8 ore giornaliere e 40 settimanali se si tratta di adolescenti.
- Lavoro notturno sempre vietato (12 ore consecutive tra le 22 e le 6, o tra le 23 e le 7)
- Riposo settimanale di almeno due giorni, possibilmente consecutivi e comprendenti la domenica